




Firenze, 26 marzo 2018



Al Presidente del Consiglio regionale
SEDE

Proposta di legge regionale

Clausola valutativa dell'Osservatorio regionale della legalità.

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 "Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità".

Sommario

PREAMBOLO

Art.1 – Clausola valutativa. Inserimento dell'articolo 4 nella legge regionale 42/2015.

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117, comma quarto, e 123 della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 "Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità".



Considerato quanto segue:

1. E' necessario prevedere un adeguato strumento di valutazione dell'Osservatorio regionale della legalità. Al fine di monitorare il processo di attuazione, in particolare nella fase iniziale, è pertanto necessario l'inserimento di una clausola valutativa all'interno del testo di legge che monitori il processo di costituzione e le eventuali criticità emerse in fase di prima attuazione. Oltre a ciò risulta necessario prevedere l'invio di una relazione, con cadenza triennale, le cui informazioni sono utili a valutare i risultati raggiunti e le eventuali criticità che dovessero emergere durante l'attuazione dell'intervento.

Approva la presente legge

Art.1

Clausola valutativa. Inserimento dell'articolo 4 nella legge regionale 42/2015.

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 42/2015 è inserito il seguente articolo 4:

"Art. 4

Clausola valutativa

1. Entro un anno dall'approvazione della proposta di legge, il Presidente del Comitato di indirizzo invia una relazione alla Commissione consiliare competente per materia in cui è evidenziato lo stato di complemento del processo di costituzione dell'Osservatorio e le eventuali criticità emerse in sede di attuazione.



2. Entro tre anni dall'approvazione della proposta di legge, e successivamente con cadenza triennale, il Comitato di indirizzo dell'Osservatorio regionale della legalità invia alla Commissione consiliare competente per materia una relazione contenente, in particolare, le seguenti informazioni:
- L'attività svolta in materia di raccolta delle informazioni, di condivisione dei risultati con gli altri operatori del settore e l'avvio di forme di collaborazione, ai sensi di quanto disposto all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 2 della l.r. 42/2015.
 - Lo stato di attuazione della rete degli osservatori regionali della legalità, secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 1 della l.r. 42/2015.
 - Le eventuali criticità emerse in sede di attuazione."

Relazione illustrativa

La proposta di legge è volta ad inserire nella legge regionale 42/2015 un adeguato strumento di valutazione dell'Osservatorio regionale della legalità. Al fine di monitorare il processo di attuazione, in particolare nella fase iniziale, si prevede l'inserimento di una clausola valutativa all'interno del testo di legge che monitori il processo di costituzione e le eventuali criticità emerse in fase di prima attuazione. Oltre a ciò si prevede, sempre in un'ottica di monitoraggio e valutazione, l'invio da parte del Comitato di indirizzo di una relazione, con cadenza triennale, le cui informazioni sono utili a valutare i risultati raggiunti e le eventuali criticità che dovessero emergere durante l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 42/2015.

(Gabriele Bianchi)
(Irene Galletti)
Irene Galletti

(Giuliana Giannavelli)

(Andrea Quattrini)